



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 23/12/2021

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Presidente	X	
SANTIA' Simona	Vice Sindaco		X
FESSIA Patrizia	Consigliere	X	
FIORENZA Franca	Consigliere		X
SUPERTI Valeria	Consigliere	X	
ZALTRON Paola	Consigliere	X	
CAUSONE Silvia	Consigliere	X	
FRANCHINO Fabio	Consigliere		X
GARRONE Pier Domenico	Consigliere	X	
ARROBBIO Valeria Maria	Consigliere		X
Totale		6	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica — amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. I del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 4/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 4/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Pier Franco CAUSONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, decretando l'assorbimento della TASI nell'IMU e fermo restando le disposizioni riguardanti la TARI;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015. n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013. n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. I/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un' apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 25.03.2021 con cui sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,4 (Cinquevirgolaquattro) per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'I (Uno)-per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 (Duevirgolacinque) per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/ I O: aliquota pari al 10,5 (Diecivirgolacinque) per mille;

- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 (Diecivirgolacinque) per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti (Circolare delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9); 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 (Diecivirgolacinque) per mille.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 98.400,00;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le aliquote di cui sopra;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi palesemente;

DELIBERA

A) Di mantenere invariate, con l'intento di contenere il più possibile la pressione fiscale a carico della cittadinanza, le aliquote IMU per l'anno 2022, come di seguito indicate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,4 (Cinquevirgolaquattro) per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'I (Uno) per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 (Duevirgolacinque) per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/ IO: aliquota pari al 10,5 (Diecivirgolacinque) per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 (Diecivirgolacinque) per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti (Circolare delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9); 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 (Diecivirgolacinque) per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 10 gennaio 2022.

C) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011, n° 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e modificato dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'01.11.2013 e n° 4033 del 28.02.2014.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to FIORENZA Franca

IL PRESIDENTE

F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 3 MAR 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

Li 3 MAR 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 3 MAR 2022 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 3 MAR 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

X Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARLINO Carmen